

REGOLAMENTO DELL' "OCC VERBANIA - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE PER LA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO"

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito "Organismo") costituito dall'Ordine degli Avvocati di Verbania (ODA) e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania (ODCEC) in associazione tra di loro (di seguito, "associazione").

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Art. 2 – Funzioni e obblighi

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Art. 3 – Iscrizione

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'associazione, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art. 4 – Formazione dei gestori della crisi

Ai fini della nomina in qualità di gestore della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che il soggetto iscritto all'albo professionale sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Art. 5 – Organi

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un referente;
- b) una segreteria amministrativa.

Il referente e la segreteria amministrativa sono i depositari delle domande pervenute all'Organismo e della documentazione allegata a corredo.

Art. 6 – Referente

Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente è nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione e la durata dell'incarico è fissata in tre anni, rinnovabili, fermo restando differente previsione statutaria. La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo dell'associazione.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo;

- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il o i gestori della crisi;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

In casi specifici, il referente, previa autorizzazione del Consiglio direttivo dell'associazione, può avvalersi della collaborazione di un apposito comitato composto da soggetti indipendenti, nello svolgimento delle funzioni riconosciutigli dal presente Regolamento.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 3.000,00(euro tremila) deliberati dal referente dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo dell'associazione, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso.

Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

L'attività prestata dal referente potrà essere oggetto di compenso di volta in volta deliberato dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 7 – Segreteria Amministrativa

La segreteria amministrativa, composta da un segretario nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione e da uno a tre persone fisiche con compiti operativi scelte dallo stesso Consiglio Direttivo, preferibilmente tra il personale dipendente degli Ordini associati.

È fatta salva la possibilità per gli Ordini associati di ricorrere ad altre forme di collaborazione nei limiti consentiti dalla legge.

La segreteria ha sede presso l'Organismo.

Essa svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'Ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute.

Art. 8 – Gestore della crisi

Possono presentare la domanda di iscrizione all'Elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC gli iscritti all'ODA di Verbania e/o all'ODCEC di Verbania che:

- a) siano in regola con i requisiti di formazione professionale continua;
- b) siano in regola con i requisiti formativi di cui all'art. 4, comma 6 D.M. n. 202/2014 e, in particolare, che abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovraindebitamento,



della durata non inferiore a quanto previsto per legge e/o dagli ordinamenti professionali, organizzato dall'ODA e/o dall'ODCEC;
c) non abbiano subito una sanzione disciplinare.

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.
Nelle procedure complesse le funzioni spettanti al gestore della crisi sono affidate ad un Collegio composto da due membri, uno scelto dall'Elenco dei Dottori Commercialisti e l'altro dall'Elenco degli Avvocati.

Il Referente, al fine di contenere i costi inerenti alla instaurazione della procedura, può demandare la verifica preliminare della stessa a personale dallo stesso individuato.

Al fine di evitare conflitti, nei casi in cui il gestore della crisi sia in composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base alle specifiche competenze.

La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco secondo i seguenti criteri:

1. Rotazione;
2. Incarichi già affidati;
3. Natura e importanza del procedimento di sovraindebitamento

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014 e s.m.i.

Il Gestore della Crisi non potrà svolgere nei due anni successivi alla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore/consumatore.

Art. 9 – Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza del gestore

Il gestore della crisi comunica entro 5 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Art. 10 – Requisiti di professionalità ed onorabilità del gestore

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Art. 11 – Ausiliari del gestore

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

L'OCC pubblica sui siti internet dell'ODA e dell'ODCEC il numero degli incarichi conferiti dal Referente a ciascun Gestore della Crisi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12 – Rinuncia dell'incarico

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 13 – Incompatibilità e decadenza

Tutti gli organi di cui all'art. 5 del presente Regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori, o ausiliari del gestore, e se nominati decadono, coloro che:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

La sopravvenuta carenza dei requisiti previsti all'art. 8 comporta la cancellazione del gestore dall'Elenco dei Gestori dell'OCC di Verbania e la decadenza dagli incarichi conferitigli.

Art. 14 – Obbligo di riservatezza

Il procedimento di sovraindebitamento è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, nella persona del gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

I professionisti iscritti nell'elenco di cui agli artt. 6 e 8 del presente regolamento, sono altresì tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale secondo quanto previsto nelle leggi professionali e in forza dei codici di deontologia della professione.

Art. 15 – Compensi spettanti ai gestori e all'organismo di composizione

I compensi comprendono quelli per il gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.

All'Organismo spetta inoltre un rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15 % sull'importo del compenso.

Per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

In ogni caso per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

L'Organismo, a seguito della nomina del gestore chiede che sia versato, quale acconto sul compenso complessivo, un importo non inferiore ad Euro 500,00 (euro cinquecento) del compenso determinato sulla base dei parametri precedenti avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato a mezzo di: Assegno Circolare Non Trasferibile o bonifico bancario.

Il compenso dovrà essere versato, anche eventualmente a saldo, dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione ovvero entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ai sensi dell'art. 12 - bis della legge n. 3/2012.

L'acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:

- 80% in favore del gestore della crisi;
- 20% in favore dell'Organismo per i costi di amministrazioni.

Per il caso in cui la fase liquidatoria venga seguita dal medesimo gestore, i compensi per detta fase vengono decurtati nella misura del 25% del compenso dovuto per tale fase.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, Legge n. 3/2012 e all'Organismo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 16 – Responsabilità

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

Articolo 17 Entrate ed uscite.

I proventi derivanti dall'attività dell'Organismo e dei Gestori della Crisi/Liquidatori costituiscono entrate dell'OCC. I compensi debitamente fatturati dai Gestori della Crisi/Liquidatori costituiscono uscite dell'OCC. Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio dell'Associazione, previ controllo ed approvazione del rendiconto contabile e finanziario dell'OCC. Le entrate dell'OCC

sono utilizzate per compensare le uscite derivanti dall'attività dell'Organismo, in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- a) spese personale dedicato all'OCC ed eventuali incentivi, straordinari, indennità speciali;
- b) spese di cancelleria: modulistica e materiale necessario al funzionamento dell'OCC;
- c) spese postali e telefoniche: maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'OCC;
- d) altri costi aggiuntivi non previamente definibili, derivanti dall'attività dell'OCC.

Articolo 18 – Controlli sulla gestione contabile dell'Organismo.

Il controllo sulla gestione contabile dell'OCC è affidato al Tesoriere. L'OCC è tenuto comunque a depositare presso l'Associazione, semestralmente entro il 10 settembre (per il semestre gennaio giugno) e il 10 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (per il semestre luglio/dicembre), il rendiconto contabile finanziario della propria gestione. L'Associazione, entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione del Tesoriere, all'eventuale approvazione.

Il Presidente

Avv. Gianluca Ubertino


ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI del "OCC VERBANIA - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE PER LA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, EX ART. 10 c.5 DM n.202/2014.

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare dubbi circa l'effettiva imparzialità o la mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina, il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e, deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

ALLEGATO "B"

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 c.6 DM n.202/2014

Ove il professionista incaricato della gestione della Crisi/liquidatore incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM n.202/2014, il referente dell'Organismo, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà, sentito il parere non vincolato del Consiglio dell'Organismo – se istituito - alla irrogazione della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi, previa sostituzione nell'incarico

La sanzione dell'**Ammonimento** è irrogata dal referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014.

La sanzione della **Sospensione** dall'Elenco dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014.

La sanzione della **Cancellazione** dall'Elenco dei Gestori della Crisi è irrogata dal referente al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di un pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 dall'esecuzione del provvedimento.

In caso di sospensione da uno a dodici mesi e di cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione al Consiglio dell'Ordine per il successivo inoltro al Consiglio di Disciplina.

Il Referente procede, alla sostituzione del Gestore della Crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.